

N. 1176

DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa del senatore GASPARRI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 2024 Istituzione del reddito di maternità

Onorevoli Senatori. – Se si indaga sulle ragioni che portano le donne a interrompere la gravidanza, emerge che tra i motivi più frequentemente addotti per il ricorso all'aborto vi sono anche ragioni di carattere economico che vanno tenute in considerazione.

La legge 22 maggio 1978, n. 194, recante norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, all'articolo 5 dispone che il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici, hanno il compito, quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dalle condizioni economiche o sociali, di esaminare con la donna le possibili soluzioni dei problemi, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero all'interruzione della gravidanza.

Il riconoscimento contenuto nella legge n. 194 del 1978 delle condizioni economiche e sociali come presupposto legittimante dell'interruzione della gravidanza se, come affermato in dottrina, « non costituisce una condizione che da sola può giustificare il ricorso all'aborto [...] certamente rappresenta un rilevante fattore che può influire negativamente sulla salute fisica e psichica della gestante ».

Se si considerano le responsabilità derivanti dal concepimento e dalla nascita di un figlio, soprattutto educative ed economiche verso lo stesso, trova ampio fondamento il diritto agli aiuti, come ad esempio i contributi statali e regionali per aiutare le famiglie in difficoltà.

Migliorare la condizione economica delle donne è quindi un obiettivo sociale e politico indispensabile per ridurre effettivamente gli aborti. Il quadro normativo vigente prevede una serie di misure, anche economiche, a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori a sostegno della maternità e della paternità, molte delle quali contenute nel testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che nel tempo è stato oggetto di modificazioni.

Tra queste rilevano i congedi di maternità (articoli 16 e seguenti) e di paternità obbligatorio, introdotto dall'attuale Governo (articoli 27-bis e seguenti), l'assegno di maternità di base (articolo 74) e l'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui (articolo 75).

Occorre, inoltre, ricordare l'istituzione a decorrere dal 1° marzo 2022 dell'assegno unico e universale per i figli a carico, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230.

Da ultimo, oltre alle citate misure, con la legge di bilancio per il 2024 - legge 30 dicembre 2023, n. 213 -, sono state introdotte misure rafforzative a sostegno della natalità: l'incremento del cosiddetto « bonus asili nido » (articolo 1, commi 177 e 178); l'aumento dell'indennità del congedo parentale (articolo 1, comma 179), e l'introduzione del cosiddetto « bonus mamme ». Quest'ultimo consiste in un esonero totale dei contributi - per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 - a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro ripara-

metrato su base mensile, e solo per il 2024 il riconoscimento di tale esonero anche alla madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo (articolo 1, commi 180-182).

Tali misure, tuttavia, non sono sufficienti ad arginare il ricorso all'interruzione volontaria della gravidanza per motivi di disagio economico e sociale. Occorre quindi mobilitare risorse e individuare soluzioni di sostegno alle donne incinte per scoraggiare l'aborto legato a cause di disagio economico e sociale.

Il presente disegno di legge, composto da due articoli, reca l'istituzione del « reddito di maternità ».

L'articolo 1 disciplina i requisiti per l'ottenimento del reddito e l'articolo 2 reca l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo per il reddito di maternità e la relativa copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. Al fine di ridurre le richieste di interruzione della gravidanza motivate dall'incidenza delle condizioni economiche, richiamate dall'articolo 5, comma 1, della legge 22 maggio 1978, n. 194, è istituito il « reddito di maternità », che costituisce un beneficio economico, su base mensile, concesso su richiesta alle donne cittadine italiane residenti che si rivolgono a un consultorio pubblico o a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia.
- 2. Il reddito di maternità di cui al comma 1 spetta nella misura di 1.000 euro mensili per dodici mensilità, a condizione che il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare di appartenenza della richiedente non sia superiore a 15.000 euro, fino al compimento del quinto anno di età del bambino.
- 3. Per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione di importo pari a 50 euro mensili, fino al compimento del quinto anno di età. Per ciascun figlio con disabilità spetta una maggiorazione pari a 100 euro mensili, fino al compimento del diciottesimo anno di età.
- 4. Durante la percezione del reddito di maternità la richiedente non ha diritto ad alcun'altra misura economica a sostegno della natalità legata all'ISEE, fatta eccezione per quella per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati.
- 5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la presentazione dell'apposita richiesta e le modalità per l'erogazione del reddito di maternità.

Art. 2.

- 1. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato « Fondo per il reddito di maternità », con una dotazione di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
- All'onere derivante dalla presente legge, pari a 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 ottobre 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono adottati disposizioni regolamentari e provvedimenti amministrativi che assicurano minori spese pari a 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dal secondo periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 dicembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al secondo periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.